

## La donazione indiretta

### Nozione e elementi essenziali della donazione ( 769 c.c.):

- **elemento oggettivo:** arricchimento del donante con contestuale depauperamento del donante con la particolarità che l'arricchimento può avvenire o disponendo di un diritto ( donazione reale), ovvero assumendo verso il donatario una obbligazione (donazione obbligatoria).
- **elemento soggettivo** (c.d. animus *donandi*): l'attribuzione del vantaggio patrimoniale deve avvenire per spirito di liberalità ossia in piena spontaneità senza esservi determinati da un vincolo giuridico o extragiuridico.
- **forma della donazione e ratio:** l'art. 782 c.c. richiede, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico; la debolezza del profilo casuale viene compensata dal rigore che la legge pretende sotto il profilo formale.

### Le ipotesi di revocazione della donazione (art.805 c.c.).

In deroga al normale atteggiarsi dello scioglimento dei vincoli contrattuali, la legge prevede due ipotesi di revoca: ingratitudine e sopravvenienza dei figli.

**Conferma e esecuzione volontaria della donazione nulla ( art.799 c.c.):** rappresenta una ipotesi di c.d. recupero del contratto nullo. La nullità della donazione da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione. (da ultimo sul tema Cass. civ. Sez. II, Sent., 12 aprile 2018, n. 9091)

**Il divieto della donazione di beni futuri e la ratio**(art.771 c.c.): in deroga alla norma generale sulla contrattazione ad oggetto futuro ( art.1348 c.c.), la norma vieta la donazione del bene futuro al fine di tutelare il donante dal rischio di una eccessiva prodigalità.

**L'ammissibilità della donazione di beni altrui:** le tesi emerse in giurisprudenza

- la donazione di beni altrui è nulla ma costituisce titolo astrattamente idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata ex art.1159 c.c. ( Cass. sez. II, 5 Maggio 2009 n.10356)
- la donazione di beni altrui non è nulla ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione abbreviata ( Cass. sez.II, 5 Febbraio 2001 n.1596)
- **Sez. Unite, nella sentenza del 2016 n. 5068:** la donazione di beni altrui è nulla per difetto causale.

**L'ammissibilità del contratto preliminare di donazione:** La tesi prevalente ne nega l'ammissibilità sta la ontologica incompatibilità tra un vincolo giuridico a donare e la spontaneità propria dello spirito di liberalità( Cass. S.U. 15 Dicembre 1975 n. 4153)

**la categoria delle liberalità atipiche o indirette:** rinviene il proprio fondamento normativo nell' art. 809 c.c., concernente la disciplina applicabile alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione, e nell'art 737c.c. co.2 in materia di oggetto della collazione.

### Definizione e inquadramento dogmatico della donazione indiretta

Con l'espressione donazione indiretta si suole indicare quei negozi di natura diversa dalla donazione tipica, dei quali un soggetto si avvale per raggiungere lo scopo di arricchire un altro soggetto. In questi casi, la liberalità non è attuata attraverso il contratto di donazione, ma attraverso altro strumento negoziale avente scopo tipico diverso dalla causa *donandi* e, tuttavia, in grado di produrre accanto all'effetto diretto che gli è proprio l'effetto indiretto di un arricchimento senza corrispettivo a favore di una parte.

**La disciplina applicabile:** il c.c. estende alle liberalità diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per sopravvenienza dei figli e per causa di ingratitudine e per quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari ( art.809 c.c.) e le assoggetta alla disciplina della collazione ( art.737 c.c.), ma al contempo prevede l'applicabilità delle norme dell'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l'assolvimento dell'onere della forma ( art. 782 c.c.)

**il problema dello strumento utilizzabile e relativo meccanismo di funzionamento:**

Le tesi che si confrontano in dottrina e in giurisprudenza circa la necessità di un doppio contratto ovvero la rintracciabilità di un collegamento negoziale (per una compita disamina si rinvia a Cass. sez II, 21 Ottobre 2015 n.21449)

**Questione sollevata dalla recente ordinanza di rimessione** (Corte Cass., sez. I civile , ordinanza 4 gennaio 2017, n.106)**e fattispecie concreta**

*La questione sollevata:* se per aversi donazione indiretta, sia necessaria la presenza di almeno due negozi o se sia sufficiente un solo negozio o persino un mero atto non negoziale.

*La fattispecie concreta:* operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante in favore di un altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata a dare attuazione all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare, con operazioni contabili di addebitamento e di accredito.

**La posizione delle Sezioni Unite** (Cass. civ. Sezioni Unite 27 Luglio n.18725)

**Il corretto inquadramento dell'intestazione di beni in nome altrui:** l'alternativa qualificatoria è tra donazione diretta e indiretta di denaro o donazione indiretta dell'immobile ( vedi per l'analisi del dibattito Cass. 1997, n. 4231; Cass. 1998 n.5310; Cass 2017, n.13619)

- Tesi per lungo prevalente è stata quella di inquadrare la fattispecie nella donazione diretta di denaro ( Cass. 1973, n. 1255); Cass. 2014, n. 18541)
- La giurisprudenza oggi prevalente opta nel senso che, in caso di elargizione di denaro da parte del donante come mezzo per l'acquisto dell'immobile, l'atto si configura come adempimento del terzo e si è in presenza di una vera e propria donazione indiretta ( S.U. 1992 n. 928292)

**La giurisprudenza sulla donazioni indirette**

Cass. sez II, 24 Febbraio 2004, n.3642;

Cass. sez. IV, 2 Settembre 2014;

Cass. sez. II 4 settembre 2015, n.17604

Cass., sez. II 10 Gennaio 2013, n.482

Cass.sez.II, 25 Febbraio 2015, n.3819

**Lecture consigliate**

Torrente, *La donazione*, in Trattato di dir. civ. e comm., diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1956, p. 412;

Gazzoni, *Donazione di beni altrui e usucapione abbreviata*, Riv. notariato, fasc.4, 2001, pag. 867

Muccioli N., *Le sezioni unite sull'esecuzione indiretta della donazione tipica: brevi osservazioni*, in NGCC, 12, 2017, 1685 ss